



Città di Rovato
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO PER SPAZI DI
RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (DEHORS)**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 in data 17.11.2016

ART. 1 OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico, o privato con servitù di pubblico passaggio o privato visibile da spazi pubblici, a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come “dehors”. Ai fini del presente regolamento si intende con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio o classificate come pubbliche da deliberazione G.C. n. 141 del 24.10.2011. Alle norme di cui agli artt. 3, 4, 9 e 14 sono assoggettate anche le occupazioni con “dehors” realizzati su suolo privato.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per “dehors” si intende l’insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. I “dehors” come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da precarietà e facile amovibilità, in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 360 giorni calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.
4. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la stagionalità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 180 giorni calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.
- 4 bis Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporalità per i dehors su suolo privato è da intendersi di anni 6+6, tacitamente rinnovabili, dal rilascio dell’autorizzazione.
5. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:
 - 1) tavoli e sedie;
 - 2) pedane;
 - 3) elementi di delimitazione;
 - 4) ombrelloni;
 - 5) tende a braccio;
 - 6) coperture su disegno;
 - 7) coperture a doppia falda o a falde multiple;
 - 8) strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale.
6. Gli elementi individuati al precedente comma 5 ai punti 4, 5, 6, 7, 8 sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie.

ART. 2 CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI “DEHORS”

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio un “dehors”, con o senza elementi di copertura, dovrà chiedere ed ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.
- 1 bis Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo privato un dehors dovrà formulare specifica richiesta al Comune di Rovato che verrà sottoposta al parere vincolante della Commissione del Paesaggio.
2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali

e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors” elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

ART. 3

CARATTERISTICHE DEI DEHORS E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ALL'INTERNO DEGLI STESSI

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1 comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, tappeti, zerbini e con eventuali strutture di copertura.
 2. L'occupazione di suolo per i “dehors” deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. Qualora l'occupazione riguardi dehors di cui all'articolo 1 comma 5 punti tipo 6, 7 e 8 e si estenda anche in spazi limitrofi (quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio) dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Le occupazioni con “dehors” di cui all'articolo 1 comma 5 punti tipo 1, 2, 3 e 4 previste nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali, possono essere autorizzate con la condizione di essere effettuate solo negli orari di chiusura di tali attività e con l'obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi; tali occupazioni possono essere autorizzate anche negli orari di apertura delle attività commerciali limitrofe solo dietro presentazione, da parte del richiedente la concessione, dell'assenso scritto degli esercenti stessi.
 3. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
 4. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali: fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato e quelle in cui lo spazio tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario è attraversato da una carreggiata stradale interessata da un traffico veicolare di intensità scarsa, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale₁.
 5. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
 - 5 bis I dehors realizzati su suolo privato dovranno avere una superficie massima pari alla SLP dell'attività in essere. Possono essere realizzati in acciaio e vetro con una superficie opaca pari al massimo al 5% della superficie totale e all'interno, a protezione del sole, potranno essere installate tende ombreggianti esclusivamente in tessuto di colore bianco/panna. Nella realizzazione andranno comunque rispettate le norme previste dal Regolamento locale di igiene. Le strutture non sono assimilabili alle costruzioni. La loro autorizzazione non costituisce titolo edilizio essendo legato strettamente al periodo autorizzato e all'attività di somministrazione. Qualora infatti l'attività cessasse il dehors dovrà essere prontamente rimosso.
 6. Le strutture e i manufatti dei “dehors” devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.).
 7. I “dehors” devono essere realizzati in conformità delle normative sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte dal tecnico abilitato che redige la domanda.
-

8. L'occupazione tramite "dehors" è soggetta alla verifica di sorvegliabilità dei locali, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, quando è effettuata su suolo privato.
9. I concessionari di occupazioni di suolo pubblico e privato, anche non gravato da servitù di pubblico passaggio, di qualunque tipo e durata sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita dichiarazione ai fini del calcolo e del pagamento della tariffa rifiuti.
10. I "dehors" non devono essere adibiti ad uso improprio, diverso dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati all'esercizio potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salvo il rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.
11. Nei dehors autorizzati su suolo pubblico o su superficie ad uso pubblico eventuali intrattenimenti musicali devono essere preventivamente autorizzati dallo Sportello Unico Attività Produttive e non possono protrarsi oltre le ore 23,00, prorogabili fino alle 24,00 su espressa autorizzazione del Sindaco. È vietato l'uso di amplificatori e non deve essere recato pregiudizio alcuno al riposo delle persone. Nei "dehors" è vietata l'installazione in modo permanente di apparecchi e congegni da trattenimento.
12. Nei dehors autorizzati su suolo privato sarà possibile installare apparecchiature per l'intrattenimento musicale nel rispetto dei limiti previsti dal Piano di Zonizzazione acustica.
13. I "dehors" osservano l'orario di apertura degli esercizi ai quali sono annessi. Con la chiusura dell'esercizio devono essere rimossi tavoli e sedie o, ove non possibile, devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare il permanere dell'utenza all'esterno del locale.

ART. 4

PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS" E TENDE

1. Sugli elementi componenti i "dehors" sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture indicate all'art. 1 comma 5.

ART. 5

LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEI "DEHORS"

1. Il suolo pubblico o privato ad uso pubblico dovrà essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti nel caso di modifica, sospensione o revoca della concessione e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio o della proprietà su cui insiste l'occupazione.
2. La realizzazione di dehors su suolo privato dovrà avvenire garantendo tutti i requisiti di sicurezza, accessibilità e idoneità nel rispetto del Codice Civile e del Regolamento Locale di Igiene per la specifica funzione.

ART. 6

DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi programmati con il competente Settore Lavori Pubblici/Manutenzioni.

ART. 7

MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “DEHORS”

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienicosanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena libertà e disponibilità, fatta salva ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
4. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova autorizzazione, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo che non vi sia un incremento della superficie di occupazione.

ART. 8

DURATA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per “dehors”, è rilasciata per una durata non superiore a 360 giorni.
- 1bis. La realizzazione di dehors su suolo privato è rilasciata per un periodo non superiore ad anni 6+6, tacitamente rinnovabili, dalla data del rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione è da qualificarsi come stagionale, quando abbia una durata non superiore ai 180 giorni.
3. Allo scadere del termine di cui ai commi precedenti, l'occupazione di suolo pubblico per “dehors” cesserà.
4. L'occupazione di suolo pubblico per “dehors” potrà essere oggetto di una nuova concessione, previo esperimento di tutte le procedure previste dal presente provvedimento e previo accertamento dell'avvenuta cessazione della precedente entro i termini stabiliti.
5. Nel caso in cui la concessione non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali di cui all'articolo 3 comma 1 devono essere completamente rimossi e l'area deve essere sgomberata e restituita alle originarie condizioni a spese del concessionario, entro giorni cinque dalla scadenza della concessione.

ART. 9

REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I “DEHORS”

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i “dehors” può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.
2. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

- c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti danno al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento;
 - e) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico o della tariffa rifiuti relativa all'esercizio a cui l'occupazione si riferisce;
 - g) in caso di mancato adempimento a quanto previsto dall'art. 3, commi 10, 11, 12 e 13;
 - h) per motivi di sicurezza e di viabilità.
3. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente, la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. 5 e per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale, compreso lo svolgimento di manifestazioni ed eventi.
 4. La revoca o sospensione della concessione non comporta la restituzione di quanto versato a titolo di COSAP e di tariffa rifiuti.
 5. L'eventuale rinuncia all'occupazione deve essere comunicata entro 15 giorni dal rilascio della concessione e, solo se effettuata nei termini, dà diritto al rimborso di quanto versato a titolo di canone di occupazione e di tariffa rifiuti.

ART. 10

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEI "DEHORS"

1. Con deliberazione della Giunta possono essere definite, per ogni tipologia di elementi per la composizione dei "dehors", così come elencate nell'art. 1, comma 5, le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione e, altresì, le modalità per il controllo dei progetti presentati (disciplina delle procedure, criteri e modalità attuative).
2. La disciplina di cui sopra potrà essere preventivamente sottoposta al parere della Commissione del Paesaggio.

ART. 11

PIANI DI ZONA

1. La Giunta Comunale può predisporre Piani di zona relativi alle occupazioni di suolo pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie di manufatti esposti.
2. L'Amministrazione Comunale inoltre, attraverso gli uffici competenti, può vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.
3. I piani di zona e i progetti di arredo devono stabilire, tra l'altro, tempi e modalità per l'adeguamento dei "dehors" regolarmente autorizzati.

Art. 12

LIMITAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DI "DEHORS" – AREE

1. La Giunta comunale può individuare aree e luoghi nei quali sono ammesse composizioni di elementi per i "dehors" esclusivamente corrispondenti a quanto previsto dall'art. 1 comma 5 punto 1 del presente regolamento (tavoli e sedie).
2. La Giunta può altresì individuare aree e luoghi nei quali sono vietate le installazioni di "dehors" corrispondenti a quanto previsto dall'art. 1 comma 5 punti 6, 7 e 8 del presente regolamento.
3. Sotto i porticati e le gallerie sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.

ART. 13 PROCEDURE E SEMPLIFICAZIONE

1. La domanda di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio per la realizzazione di "dehors" o la domanda di realizzazione di un dehors su suolo privato deve essere presentata al Protocollo Generale del Comune. Essa deve essere sottoscritta dall'interessato e, tranne che nel caso di cui all'art. 1 comma 5 punto 1, da tecnico abilitato e corredata da relazione tecnica descrittiva del tipo di "dehors" e, tranne che nel caso di cui all'art. 1 comma 5 punto 1, da planimetria in scala 1:100 e dalla documentazione di cui all'art. 2 comma 2 ed all'art. 3 comma 2, nonché in caso di installazione di impianti elettrici o a gas della relativa certificazione. Ricevuta la domanda, il Comando di Polizia Locale ne trasmette copia allo Sportello Unico Attività Produttive per la verifica che il richiedente sia titolare di pubblico esercizio e che non sussistano condizioni ostative al rilascio e, tranne che nel caso di cui all'art. 1 comma 5 punto 1, al Settore Edilizia Privata – Urbanistica per la verifica delle caratteristiche del manufatto e l'emissione del relativo parere. Copia della concessione viene trasmessa dal Comando di Polizia Locale a Sportello Unico Attività Produttive e a Ufficio Tributi per gli adempimenti di loro competenza.
2. Per ottenere il rilascio della concessione, l'interessato deve dimostrare l'avvenuto pagamento del COSAP (solo nel caso di occupazione suolo pubblico) e l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Ufficio Tributi ai fini TARI.
3. In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine all'iter del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per l'occupazione che, pur in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi o regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 disposta dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 introdotto dall'art. 16 comma 1 della legge 16/01/2003, n. 3.

ART. 15 DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) ed al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.2.2003 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento a quanto previsto:
 - dal Piano di Governo del Territorio e relative norme di attuazione: nel caso in cui tale strumento urbanistico assoggetti l'installazione dei manufatti al titolo abilitativo edilizio la concessione di suolo pubblico è condizione necessaria per l'ottenimento del suddetto titolo;
 - dal Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone;
 - dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni;

- dal Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 16

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti possono adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.
3. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento, o procedere con la revoca della concessione.
4. Le concessioni, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono valide fino e non oltre la scadenza del 31/12/2012.